

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1530

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANIELI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2002

—————

Risarcimento da parte dello Stato per la mancata retribuzione
ai medici specialistici mediante deducibilità fiscale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce da un inadempimento dello Stato italiano all'attuazione della direttiva 82/76/CEE, che, nel disciplinare la formazione specialistica dei medici, prevedeva che i relativi corsi dovessero essere adeguatamente retribuiti.

L'Italia non ha recepito la direttiva nei termini stabiliti, subendo, perciò, la condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Solamente con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, si è dato attuazione alla citata direttiva, senza, tuttavia, salvaguardare i diritti quesiti.

Tutto ciò ha avuto come diretta conseguenza che i medici che si erano iscritti agli anni di specializzazione dal 1983 al 1991 non hanno ricevuto nessuna retribuzione.

Alcuni specialisti hanno pertanto adito le vie giudiziarie sollevando questioni pregiudiziali sulla violazione del Trattato CEE e chiedendo, in particolare, al giudice di rimet-

tere la questione alla Corte di giustizia, per stabilire se il requisito «retribuzione» previsto nella direttiva dovesse o no ritenersi elemento indefettibile.

La Corte di giustizia si è pronunciata su tale vicenda, sancendo che i diritti degli specialisti che non hanno percepito la retribuzione a causa dell'inadempimento dello Stato italiano devono essere considerati acquisiti e, quindi, costoro hanno diritto alla retribuzione, al pari di coloro che l'hanno successivamente percepita.

Il presente disegno di legge, al di là dei numerosi risarcimenti chiesti per vie legali da migliaia di specialisti italiani. Si propone di prevedere che le somme da risarcire siano deducibili dal modello unico delle persone fisiche, piuttosto di essere elargite e dunque preventivamente stanziare.

In tal modo si eviterebbe di ricorrere ai fondi speciali dello Stato e nel contempo si andrebbe a risarcire del dovuto le persone che hanno affrontato la formazione specialistica ingiustamente a proprie spese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai medici destinatari delle direttive 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, e 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, che hanno frequentato le scuole di specializzazione senza ricevere retribuzione è riconosciuto, a titolo forfettario, l'importo di 7.000 euro, senza rivalutazione ed interessi, purchè abbiano presentato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per il riconoscimento del proprio diritto. Il suddetto importo deve considerarsi onnicomprensivo e a soddisfo di ogni pretesa derivante dalla mancata corresponsione della retribuzione prevista dalla normativa comunitaria.

2. Il diritto di cui al comma 1 è condizionato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) frequenza completa di un corso di specializzazione a tempo pieno o a tempo ridotto;

b) mancato percepimento di altre borse di studio per il medesimo periodo di formazione.

3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere comprovati da relativi certificati, attestati provenienti dalle competenti università e scuole di specializzazione, nonchè da autocertificazioni ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da allegare al modello di cui all'articolo 2.

Art. 2.

1. L'importo di cui all'articolo 1, comma 1, è deducibile dal modello «Unico» dichiarazione delle persone fisiche come segue:

a) euro 2000 nella dichiarazione che viene presentata per l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) euro 2000 nella dichiarazione che viene presentata per il secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) euro 2000 nella dichiarazione che viene presentata per il terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) euro 1000 nella dichiarazione che viene presentata per il quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.